

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

CERAMICA DI SEMINARA

PREMESSA

La stesura del presente Disciplinare di Produzione si inserisce nel quadro normativo - **Titolo I della L.R. 15/03/02, n.15 “Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell’artigianato artistico e tipico della Calabria”**.

Per conseguire finalità di tutela e sviluppo delle lavorazioni artigiane, che presentano elevati requisiti di carattere artistico e tradizionale, la Regione Calabria, con la legge regionale 15/02 art.2 comma a): *“istituisce il contrassegno delle produzioni artigiane ad alto contenuto artistico, indicante l’origine e la qualità del prodotto, sia per le lavorazioni artistiche frutto di affermata tradizione, di tecniche e di stili divenuti patrimonio storico della Calabria, sia alle nuove creazioni che dalle prime traggono ispirazione”*.

Attraverso l’assegnazione del contrassegno di origine e qualità, la Regione persegue:

- a. *“la qualificazione stilistica dei prodotti;*
- b. *“l’acquisizione di una propria immagine sui mercati”;*
- c. *“la promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso la ricerca contemporanea sull’oggetto d’arte e sul disegno industriale”*.

Il presente **disciplinare**, per favorire le finalità della legge suddetta, fornisce le regole, descrive i caratteri ed i comportamenti, definisce le tecniche produttive adottate, i materiali impiegati e quant’altro occorra a specificare le lavorazioni in essere, per individuare le produzioni ceramiche artigiane meritevoli di ottenere il contrassegno di origine e qualità.

Solo le lavorazioni artigiane che presentano le caratteristiche estetiche, merceologiche e di lavorazione descritte, nel presente disciplinare, potranno conseguire la:

- **denominazione di impresa dell’artigianato artistico e tradizionale,**
- **l’uso del contrassegno di origine e qualità.**

TRADIZIONE CERAMICA DI SEMINARA

CENNI STORICI

Il centro ceramico calabrese più vitale e vivace del nostro tempo ha origini medievali. Si hanno notizie della sua esistenza come sito fortificato in età normanna.

I suoi ceramisti sono citati dal bolognese **Leandro Alberti**, che fu in Calabria nel 1521 e tenne un diario di viaggio pubblicato nel 1550 col titolo di: “*Descrizione di tutta Italia*”, e sono abitualmente definiti, nell’ambito dei blasoni popolari, “*stagnacànteri*” e “*fischiotteri*” per il fatto che, soprattutto nel sec. XIX, producevano fischietti.

Nel Catasto Onciario del 1746 sono citati diversi artigiani compresi tra i 18 e i 62 ani, impegnati in 23 fornaci, site nel “*Borgo dei pignatari*”.

Nella letteratura di viaggio figura anche un’annotazione di Henry Swinburne, datata 1777, in cui si parla di una “*certa animazione di industrie ceramiche*” nel paese citato. In quel tempo operavano ancora a Seminara ceramisti di origine ebraica.

Nel 1888 è documentata l’attività di ben 28 fornaci con un altissimo numero di addetti, che producevano “**grossi vasi per l’olio (giarre), stoviglie grossolane ed anche vasi smaltati per decorazioni**” (Corona).

Gli esemplari più antichi esistenti risalgono, purtroppo, solo al sec. XIX. Ipotizza Donatone che “*dato il carattere di spiccata impronta rustica e popolare della produzione seminarese è presumibile che le tipologie prodotte nell’Ottocento – nelle quali spesso si riscontra la persistenza di fogge di ascendenza medievale – ripetono un repertorio formale e plastico tradizionale già dei secoli precedenti. Le stesse tecniche di invetriatura, esclusivamente su ingobbio a decorazione spesso graffita, e con successiva verniciatura ad ossido di piombo, sono tipiche della ceramica medievale; esse sono però anche un preciso indizio di una lavorazione soprattutto finalizzata alla manifattura di oggetti necessari per le esigenze della casa e del lavoro quotidiano*”.

Manufatti di Seminara figurano nei principali Musei italiani e stranieri non solo destinati alla ceramica, ma anche alla cultura popolare e, più generalmente, alla cultura materiale.

NORMATIVA TECNICA

ART. 1 - DIRITTO ALLA DENOMINAZIONE

1.1 La denominazione “*Artigianato Artistico e Tradizionale - Ceramica di Seminara*” e l’uso del relativo contrassegno di origine e qualità, è riservata alle produzioni, tradizionali, tipiche ed innovative, realizzate interamente nella zona d’affermata tradizione ceramica di cui al seguente art. 2, rispondenti alle caratteristiche, alle condizioni, e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

ART. 2 – ZONA DI PRODUZIONE

2.1 La produzione oggetto del presente disciplinare deve avvenire nelle botteghe d’arte o altri opifici operanti entro il territorio comunale di Seminara.

ART. 3 – MATERIE PRIME E FASI PRODUTTIVE

3.1 Oltre all’argilla proveniente dalle locali cave, tenuto conto del fatto che allo stato attuale non vi è sul territorio seminarese un impianto per la depurazione della materia prima, è consentito utilizzare argilla con caratteristiche uguali, anche se depurata altrove.

ART. 4 – FORME E DECORI DELLE TRADIZIONI DI SEMINARA

1 Prodotti Tradizionali e tipici

La tradizione bizantina, per riferirci al passato e, nel contempo, all’attualità, è presente nelle cosiddette “**teste di greco**”, tipicamente antropomorfe.

Il carattere distintivo più antico e costante della ceramica calabrese è, d’altra parte, costituito dall’adesione alla tecnica dell’ingobbiatura e del graffito, tipiche proprio della tradizione bizantina, in particolare di Squillace e Seminara.

Dal punto di vista morfologico, citiamo: anfore biansate (*lancelle*); boccali (*cannate*); bottiglie grandi e piccole (*vozzze e vozzzarelle*); orci abborchiati (*porroni a riccio*) con pigne lisce; brocche con ornati a rilievo a forma di carciofo; borracce a forma di ruota o di pesce o uccello, proprie, quest’ultime dei pellegrini della fiera di S. Rocco a Rosarno; bottiglie e fiasche antropomorfe (*babbuini o babbuluti*); grosse brocche ed orci sempre antropomorfi con la parte anteriore costituita da mascheroni; maschere apotropaiche; boccali con ornati a rilievo (*cuccumi*); vasi da fiori (*graste*); brocche con becco (*bumbuleji*).

Altro caratteristico e distintivo aspetto è quello cromatico.

“*La vivace visione coloristica dei maestri seminaresi trova – secondo Donatone – congeniali espressioni nelle dissonanze dei versi e dei gialli intensi e nelle pacate superfici ambrate del cotto o del paglino ingobbiato*”.

2 Prodotti innovativi

a) Possono essere tutelate, ai sensi del presente disciplinare, quelle produzioni ceramiche contenenti le forme innovative da considerare come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli delle forme e degli stili e delle tecniche tradizionali, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, ivi compresi prodotti di indubbia originalità, nei quali figura l'impegno creativo ed intellettuale verso la ricerca e l'innovazione in funzione dell'ampliamento dei valori del patrimonio della zona.

b) In questo caso i ceramisti dovranno sottoporre le loro produzioni alla specifica valutazione del Comitato Regionale per l'Artigianato (art. 9 L.R. 15/02).

ART. 5 - DENOMINAZIONE E USO DEL CONTRASSEGNO DI ORIGINE E QUALITÀ

5.1 Le imprese singole o associate, iscritte nel registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale depositato presso la C.P.A. di Reggio Calabria, possono ottenere diritto alla denominazione ed all'uso del contrassegno di origine e qualità secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 della legge regionale 15/02.

5.2 Detta denominazione è riportata nel contrassegno di origine e qualità apposto sulle produzioni che rispondono alle caratteristiche, alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

5.3 Le imprese, singole o associate, che ottengono l'uso del contrassegno vengono iscritte **nell'albo regionale speciale delle imprese artigiane** tenuto dal Comitato Regionale per la tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale (artt. 8 e 9 L.R. 15/02).

ART. 6 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

6.1. I manufatti contraddistinti dal contrassegno di origine e qualità devono essere conformi alle Norme UNI, EN, CE ed equivalenti vigenti in materia secondo l'allegato all'art. 3 del disciplinare contenuto nella **DELIBERAZIONE 27 marzo 1996**, del Consiglio Nazionale Ceramico, pubblicata nella **G.U. n. 283 del 4.12.1997**; (si riporta in allegato l'estratto della deliberazione sopra citata per le produzioni di interesse).

ART. 7 - CONTRASSEGNO DI ORIGINE E QUALITÀ E REGOLAMENTO D'USO

Costituisce pertanto parte integrante del presente disciplinare:

7.1 Il contrassegno di origine e qualità ed il relativo regolamento d'uso, in cui vengono definiti le caratterizzazioni del contrassegno, i soggetti che possono richiederne l'utilizzo, le procedure per l'ottenimento, le modalità di utilizzo, nonché le procedure di controllo e vigilanza sul corretto uso del contrassegno di origine e qualità.

REGOLAMENTO D'USO DEL CONTRASSEGNO DI ORIGINE E QUALITÀ'

REGIONE CALABRIA

ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE CERAMICA DI SEMINARA

Art.1.

(Caratteristiche del Contrassegno di Origine e Qualità)

1. Per la Ceramica di Seminara il contrassegno di origine e qualità è costituito dal seguente simbolo grafico di base:



----- (1) -----

N -- (2) --

-- (3) --

(1) Nome o sigla aziendale

(2) Numero iscrizione Albo Regionale Speciale delle Imprese Artigiane art. 8 L. 15/02

(3) Sigla della tipologia merceologica a cui appartiene il prodotto.

2. Elementi principali del contrassegno sono: la dicitura “*Regione Calabria*”(tipo carattere *SANS MS*) seguita dalla denominazione di “*Artigianato Artistico e Tradizionale*”(tipo carattere *Arial*) ed all’interno del

tondo in cui figura “*una maschera apotropaica*”, la denominazione specifica “*Ceramica di Seminara*”(tipo carattere *Arial*);

3. Nel modello di contrassegno di origine e qualità restano disponibili appositi campi delimitati, in modo da consentire ai singoli produttori ceramici, iscritti al registro, di apporre i segni necessari per la propria identificazione, riportando:
 - *al punto 1: il nome o la sigla aziendale utilizzata;*
 - *al punto 2: il numero di iscrizione all’albo regionale speciale delle imprese artigiane (art. 8 Legge 15/02);*
 - *al punto 3: la sigla della tipologia merceologica a cui appartiene il prodotto, per come definito nel successivo art.2*

Art.2.

(Sigle delle tipologie merceologiche)

1. Per l’identificazione delle tipologie merceologiche si possono utilizzare le sigle deliberate dal Consiglio Nazionale della Ceramica, che si riportano di seguito:
 - MA maiolica
 - PR porcellana
 - GS grès
 - TCC terracotta comune
 - TR terraglia
 - TCV terracotta invetriata rivestita
 - CRG ceramica ingobbiata
 - CRV ceramica invetriata.
2. Per altre tipologie produttive che non si rinvengono in tale elencazione, si possono richiedere le relative autorizzazioni per l’adozione di nuove sigle al Comitato Tecnico di cui all’art.9 della legge 15/02.
3. Il produttore è tenuto peraltro a documentare la conformità dei prodotti alle Norme UNI, EN, CE ed equivalenti vigenti in materia previste nel disciplinare

Art. 3

(Modalità per ottenere il contrassegno di origine e qualità)

Per ottenere l’uso del contrassegno di origine e qualità le aziende artigiane, singole o associate, possono inoltrare domanda al Comitato Regionale per la

tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale (art. 9 L.R.15/02).

Alla domanda devono allegare:

1. Certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o alla separata sezione, se trattasi di imprese associate;
2. Relazione dettagliata, corredata di congrua documentazione a conferma di quanto riportato nella relazione stessa, riguardante:
 - a) le caratteristiche tecniche e merceologiche degli oggetti prodotti;
 - b) le tecniche e gli stili tradizionali, nonché il tipo di lavorazione, il relativo processo produttivo ed i materiali utilizzati.

Art. 4

(Istruttoria domanda)

1. La Regione Calabria è tenuta ad effettuare l'istruttoria delle domande entro 60 giorni dalla richiesta;
2. I richiedenti sono tenuti, a fornire, alla Regione ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria;
3. L'uso del contrassegno è concesso con decreto regionale su proposta del Comitato di cui all'art.9;
4. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
5. Le procedure, relative agli eventuali ricorsi, vengono disciplinate dalle normative vigenti in materia di ricorsi amministrativi.

Art. 5

(Soggetti autorizzati all'uso del contrassegno di origine e qualità)

1. Sono autorizzati all'uso del contrassegno , le imprese ed i consorzi che, previo accertamento da parte del Comitato Regionale di cui all'art.9 della L.R.15/02, della rispondenza dei requisiti delle proprie produzioni ai disciplinari di produzione ed avendo ottenuto il decreto di concessione ai sensi dell'art. 7 della L. R. 15/02 , sono state iscritte nell'Albo regionale speciale delle imprese artigiane.(art.8 L.R.15/02)
2. Le imprese, singole o associate, sono autorizzate ad utilizzare il contrassegno di origine e qualità dal momento dell'annotazione nell'albo regionale speciale, effettuata ai sensi dell'art 8 L.R.15/02;

Art. 6.

(Modalità di utilizzo del contrassegno di origine e qualità)

1. Le modalità di utilizzazione del contrassegno di origine e qualità sono disciplinate dal presente regolamento.
2. Ferma restando l'immagine grafica stabilita per il contrassegno, l'impresa è autorizzata ad utilizzare il contrassegno di origine e qualità nella versione a colori o in bianco e nero anche inserito nel marchio aziendale, o quale etichetta assestante o impresso sul prodotto, nelle dimensioni più confacenti alle diverse esigenze.
3. L'impresa deve utilizzare il contrassegno di origine e qualità nella forma e con le modalità grafiche previste, esclusivamente per la propria impresa, essendo esclusa la facoltà di autorizzare terzi, compresi eventuali subfornitori, ad utilizzare il contrassegno in qualunque modo o forma.
4. L'uso e la pubblicizzazione del contrassegno di origine e qualità può avvenire:
 - a) in ogni documento di presentazione dell'impresa (quali ad esempio, carta intestata, biglietto da visita e fatture);
 - b) in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria;
 - c) negli stand presso fiere ed esposizioni;
 - d) nel contesto dell'insegna dei propri laboratori.
5. I consorzi possono utilizzare il contrassegno esclusivamente per le produzioni per cui è stato richiesto e destinate alla commercializzazione consortile.
6. I consorzi assicurano il corretto uso del contrassegno da parte dei propri associati che possono contraddistinguere con il contrassegno, solo le produzioni che ne hanno ottenuto il riconoscimento, anche nelle proprie botteghe e nell'utilizzo di propri spazi espositivi.

Art. 7 **(Controlli e vigilanza)**

1. L'attività di verifica e vigilanza, sull'osservanza dei disciplinari di produzione e della rispondenza delle produzioni cui è attribuito il contrassegno di origine e qualità, è realizzata con le modalità previste dall'art.7 comma 4° della Legge Regionale 15/02.
2. Il Comitato, di cui all'art.9 L.R.15/02, vigila sull'uso appropriato del contrassegno e propone alla Giunta Regionale l'entità della sanzione pecuniaria per l'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità che va

da un minimo di Euro 1.032,91 a un massimo di Euro 10.329,14

3. La revoca dell'utilizzo del contrassegno di origine e qualità per decadenza dei requisiti di ammissibilità produce automaticamente la cancellazione dell'impresa dall'albo speciale delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale.
4. Le procedure relative agli eventuali ricorsi vengono disciplinate dalle normative vigenti in materia di ricorsi amministrativi

DELIBERAZIONE 27 marzo 1996
(G.U. n.283 del 4.12.1997)

(Estratto dell'allegato all'art.3 del disciplinare)

NORME UNI, EN, CE ED EQUIVALENTI PER LE PRODUZIONI CALABRESI DI INTERESSE

Per i prodotti citati ai punti seguenti (piastrelle, stoviglieria e ceramica ornamentale) varranno le norme UNI, EN, CE ed equivalenti.

I prodotti delle aziende che hanno ottenuto il diritto di uso del marchio UNI o equivalenti, sono considerati rispondenti alle norme tecniche richiamate dai punti seguenti del presente allegato.

1) PIASTRELLE DI CERAMICA

Si intendono le piastrelle prodotte industrialmente, escluse quelle costituenti singolo oggetto avente scopo ornamentale; a seconda della loro classificazione derivante dalla norma UNI EN 87, le piastrelle devono rispondere alla propria norma di prodotto (UNI EN 121, 159, 176, 177, 178, 186/1, 186/2, 187/1, 187/2, 188). Per quanto riguarda il piano di campionamento, si adotterà la norma UNI EN 163. In ogni caso sono applicabili le "Regole particolari per la concessione del diritto d'uso del marchio di conformità per le piastrelle ceramiche".

I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilità.

I controlli effettuati devono essere registrati, e di essi conservata per 10 anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno effettuate dal Consiglio nazionale ceramico o da Istituto da esso delegato.

3) STOVIGLIERIA E CERAMICA DA TAVOLO

Si intendono i prodotti realizzati industrialmente o artigianalmente, con

esclusione di quelli aventi per funzione quella di oggetto ornamentale.

I prodotti devono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 4 aprile 1985 - Disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (cessione di Pb e Cd) e decreto ministeriale 25 gennaio 1992, n.108, che attua la direttiva 89/109/CEE del 21 dicembre 1988.

Per la misura di assorbimento d'acqua, resistenza dello smalto e della massa agli sbalzi termici, resistenza meccanica all'urto, resistenza dello smalto all'acqua e al vapore, si adotteranno le norme UNI 4543/1.

Per quanto riguarda il piano di campionamento si farà riferimento alla norma UNI 4842.

In attesa di norme specifiche per la stoviglieria e la ceramica da tavolo, si fa riferimento alle norme UNI 4543 e UNI 4842, che si riferiscono agli apparecchi sanitari in ceramica, in quanto ritenute congrue con gli obiettivi prefissati.

I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilità.

I controlli effettuati devono essere registrati, e di essi conservata per 10 anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno effettuate dal Consiglio nazionale ceramico o da Istituto da esso delegato.

4) CERAMICA ORNAMENTALE

Si intendono i prodotti realizzati industrialmente e quelli realizzati artigianalmente; per la terminologia si fa riferimento alla UNI 10291.

I prodotti devono avere assorbimento d'acqua, misurato secondo UNI EN 99.

In attesa di una norma specifica per la ceramica ornamentale, si fa riferimento alla norma UNI EN 99, che si riferisce alle piastrelle, in quanto tecnicamente applicabile alla ceramica ornamentale.

I controlli sulla produzione devono essere effettuati a cura del produttore secondo i criteri di controllo di qualità. Del sistema di controllo attuato deve essere disponibile un documento che evidenzi le procedure seguite e le responsabilità.

I controlli effettuati devono essere registrati e di essi conservata per 10 anni la relativa documentazione da presentare all'incaricato delle ispezioni che verranno dal Consiglio nazionale ceramico o da Istituto da esso delegato.

